



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DI MAGGIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2017**

Modifiche al codice penale relative all’introduzione dell’articolo 612-*ter* concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti

ONOREVOLI SENATORI. - L'allarmante crescita di episodi di diffusione di immagini e video privati sessualmente espliciti, contro la volontà delle persone ivi riprese, cui sovente conseguono effetti nefasti sulla psiche delle vittime sino a determinare gesti estremi, quali il suicidio, è un fenomeno che si sta sempre più diffondendo come tristemente, con cadenza ormai quotidiana, evidenziato dalle cronache giornalistiche.

Appare necessaria una risposta del legislatore a questi insidiosi fenomeni che costituisca, in sostanza, un'affermazione dello Stato di diritto, del suo fondamentale precipitato che è il principio di legalità e, complessivamente, una affermazione dello stesso funzionamento democratico delle istituzioni.

Chiunque, anche coloro che non sono «nativi digitali» - per usare un'espressione recentemente coniata per indicare le nuove generazioni che sono nate e cresciute in corrispondenza con la rapidissima diffusione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche - ma che aderiscono ad una cultura realmente liberale, avverte, pressante, l'urgenza di un intervento regolatorio rispetto a questi nuovi fenomeni sociali.

Invero, la rapidissima diffusione di *internet*, della rete e dei «*social*» inducono ad un'attenta riflessione sul fenomeno, riconoscendo il ruolo e le enormi potenzialità propri di tali strumenti e la loro continua influenza sui rapporti interpersonali, sul lavoro e la sua organizzazione, sino ad arrivare alla sfera pubblica. Una riflessione che si deve estendere alle ineludibili e connesse questioni del riconoscimento e dell'esercizio dei diritti di libertà, diritti fondamentali dell'uomo.

Certamente il *web*, in tutte le sue declinazioni, contribuisce in maniera significativa,

ma forse sarebbe più appropriato dire «determina», una riscrittura degli spazi pubblici e privati e dunque anche di quelli dei rapporti tra i cittadini.

Da un lato c'è la diffusa sensazione che il *web* consenta spazi di libertà sino ad ora preclusi o, quantomeno, fruibili da pochi.

Più realisticamente, però, sappiamo che quella libertà può essere compressa proprio dalla sesquipedale capacità espansiva di tali strumenti: in altri termini, *internet* e la rete, i vari *social networking*, quale un vero e proprio Giano bifronte, sono al contempo strumento di libertà, da un lato, e minaccia ad una serie di diritti propri della persona, che nella nostra cultura giuridica diamo per consolidati, dall'altro. In altri termini, sono in gioco questioni su diritti ormai consolidati, quali la *privacy*, la sicurezza, la libertà di espressione e, nello specifico, la libertà morale dell'individuo, ovvero di tutte quelle declinazioni del fondamentale principio sancito dall'articolo 2 della nostra Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Diritti che sono sì inviolabili, ma che, al tempo stesso, non possono considerarsi principi stabiliti una volta per tutte, necessitando, invece, di essere calati nel mutevole contesto determinato dalla continua evoluzione di fatti ed eventi politici, ideologici ed ancor prima sociali.

Ciò è plasticamente testimoniato dal recente fenomeno «*sexting*», neologismo coniato nel 2005 da una rivista australiana, derivante dalla fusione di due parole inglesi: *sex* e *texting*, che sta ad indicare l'invio di messaggi elettronici contenenti testi e immagini sessualmente esplicite e può riguardare

lo scambio di dati tra due *partner* o tra sconosciuti contenenti testi e immagini riferite al *partner* o a soggetti estranei.

La fattispecie presa in considerazione con il presente disegno di legge è innanzi tutto quella del così detto «*sexting* secondario», ovvero quel fenomeno in forza del quale il destinatario iniziale dell'immagine o del video li mette in circolazione, ponendoli a disposizione di una pluralità potenzialmente indeterminata di altri soggetti.

Questo del *sexting* è una vera e propria moda tra i giovani ed anche tra i meno giovani.

Infatti un'indagine dell'Osservatorio nazionale adolescenza del 2016 ha rivelato che su oltre 7.000 adolescenti italiani, il 4 per cento dichiara di aver inviato foto e video di sé stesso (cosiddetto *selfie*) in atteggiamenti sessuali su *WhatsApp*, sui *social network* oppure mediante altri strumenti informatici.

La prassi, come detto, ormai dilagante della diffusione e divulgazione di tale materiale reca in sé conseguenze psicologiche devastanti per la vittima. Testimonianza ne sono i molteplici suicidi di giovani che hanno perso il proprio onore e decoro, in definitiva, la propria identità sociale, subendo il discredito connesso all'essere improvvisamente, *oborto collo*, una sorta di «porno» protagonisti del *web* o dei *social*.

Sino ad oggi l'ordinamento italiano non conosce lo specifico divieto, penalmente rilevante, che punisca tali condotte e che svolga anche una funzione special-preventiva: è proprio questa lacuna che il primo comma del nuovo articolo 612-*ter* del codice penale vuole colmare, sanzionando chi pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate, al fine di offenderne l'onore e il decoro.

Al secondo comma viene affrontata, poi, la questione della «virilità» dell'immagine

o video diffusi, ritenendo penalmente rilevante la condotta di chi, ricevuti tali contenuti, contribuisca alla loro divulgazione, ovvero, potendo, non la impedisca: è, infatti, proprio la quantità di destinatari che diventa essa stessa elemento che rende concreta ed amplifica la «gogna mediatica» in danno della vittima e aumenta la pericolosità sociale della relativa condotta.

Così come nel fenomeno del bullismo, ove l'atto bullistico è tale nella misura in cui esiste la comprimaria presenza di pubblico, passivo o connivente, così nel reato in questione la peculiare capacità offensiva è data dal contributo di quei soggetti che favoriscono o non impediscono la ulteriore divulgazione del materiale in questione.

Il presente disegno di legge, peraltro, prende in considerazione un altro fenomeno in preoccupante espansione, figlio anch'esso dell'era digitale, del mutato contesto sociale e limitrofo alla condotta sin qui descritta, quello del così detto «*revenge porn*»: la «vendetta porno».

In questo caso la pubblicazione e la divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici di contenuti intimi ed espliciti avviene a scopo di «vendetta».

Il «*revenge porn*» sovente segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzato come strumento di discredito con finalità ritorsive nei confronti delle vittime, prevalentemente donne.

Anche in questi casi le conseguenze, non solo psicologiche ma anche sociali, sono spesso devastanti per le vittime, anche per quelle che non arrivano al gesto estremo del suicidio.

Nella nuova fattispecie di reato che si intende introdurre con il presente disegno di legge, tale condotta è punita, quale aggravante ad effetto speciale – escludendola, in tal modo, dal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti – della disposizione generale di cui al comma primo del nuovo articolo 612-*ter* del codice penale, relativa al *sexting*.

Il termine previsto per la querela è raddoppiato, in considerazione della particolare	fragilità dello stato d'animo delle vittime di tali reati e la querela è irrevocabile.
---	--

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-*ter* - (*Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 927 a euro 2.000 chiunque pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate, al fine di offenderne l'onore e il decoro.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.

Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione o del divorzio o della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 1.500 ad euro 3.000.

Se in conseguenza del fatto di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali esplicite ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali

per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.

Il delitto è punito a querela irrevocabile della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi».



